



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

- PRESO ATTO** che, come comunicato dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l'internazionalizzazione del Sistema Nazionale di istruzione con nota prot. AOODGOSV n. 31364 del 26 settembre 2023, in sede di Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Autonomie Locali del 21 settembre 2023 è stata confermata per l'a.s. 2023/24 la validità dell'Accordo quadro sancito il 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU, già rinnovato in data 30 luglio 2015 (Rep. atti n. 78/CU), in data 27 luglio 2017 (Rep. atti n. 86/CU), in data 18 ottobre 2018 (Rep. atti n. 101/CU), in data 1° agosto 2019 (Rep. atti n. 83/CU), in data 6 agosto 2020 (rep. atti n. 106/CU) e in data 22 settembre 2021, relativo alle "sezioni primavera", servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell'infanzia o, eventualmente, a nidi;
- CONSIDERATA** l'opportunità di proseguire, sul territorio regionale, l'effettuazione del servizio educativo "*sezioni primavera*", per l'anno scolastico 2023/2024;
- VISTA** l'intesa territoriale tra la Regione Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania firmata in data 11 marzo 2024 e acquisita al protocollo di questo Ufficio n. AOODRCA 20077 del 9 aprile 2024;
- CONSIDERATI** i criteri per l'accesso ai relativi finanziamenti oggetto dell'intesa in parola, ovvero:
- accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano i due anni di età in una data compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre del 2023. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 1° settembre ed il 31 dicembre, l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età;
 - idoneità di locali e spazi sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
 - allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento;
 - orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 8 ore giornaliere;
 - rapporto numerico tra personale educativo e bambini non superiore a 1:10 definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
 - dimensione contenuta del gruppo omogeneo di età che può variare tra un minimo di 10 ed un massimo di 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato. Il numero minimo di bambini è derogabile sino a n. 5 unità per istituzioni educative ubicate in specifiche realtà territoriali quali, ad esempio, comuni montani, piccole isole e piccoli comuni appartenenti a comunità carenti di strutture educative per la prima infanzia;

- allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato;
- impiego di personale educativo professionalmente idoneo, per la specifica fascia di età dei bambini, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Accordo Quadro;
- specificità del progetto educativo in cui sia evidenziata la continuità educativa con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini da 0 a 6 anni e anche attraverso forme di disponibilità all'aggiornamento del personale

DECRETA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art.2

Il servizio educativo “*sezioni primavera*” sul territorio regionale è confermato per l'anno scolastico 2023/2024.

Art. 3

L'intesa siglata tra questo Ufficio e la Regione Campania definisce i criteri, elencati nelle premesse del presente provvedimento, per l'accesso ai finanziamenti relativi all'a. s. 2023/2024.

II DIRETTORE GENERALE
Ettore ACERRA